

Decreto Commissariale 12 novembre 1931

Il R. Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici sedente in Roma;

Vista la nota 26 maggio 1931 del Commissario prefettizio della Università Agraria di Bassano di Sutri, con la quale si propone di apportare delle modificazioni al piano di massima per la destinazione delle terre della medesima Università agraria redatto dal prof. Ernesto Veronesi e approvato con decreto 24 dicembre 1925¹ di questo Commissariato;

Vista la relazione 10 agosto 1931 del geom. Paolo Manoni contenente il dettaglio delle modificazioni da apportare al piano di massima;

Vista la planimetria alligata alla relazione Manoni;

Letta la deliberazione in data 28 settembre 1931 del Consiglio provinciale dell'Economia di Viterbo (Sezione agricola e forestale), con cui la relazione Manoni venne approvata esprimendosi parere favorevole alle modificazioni da apportare al detto piano di massima;

Ritenuto che le modificazioni proposte consistono principalmente nel destinare in parte alla categoria *a*) e in parte alla categoria *b*) dell'art. 11 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, le terre formanti la 2° categoria del piano di massima Veronesi, le quali col decreto che approvò il piano di massima furono assegnate alla categoria delle terre utilizzabili per la coltura agraria con la condizione però di sottoporle prima della ripartizione in quote — al regime consigliato dal delegato tecnico per il loro miglioramento graduale;

Considerato che tali terre, alla distanza di sei anni, circa dalla approvazione del piano di massima, sono rimaste immutate nella loro natura e feracità e non hanno conseguito alcun miglioramento;

Considerato peraltro che il sistema della conduzione collettiva consigliato dal delegato tecnico non, risponde alla consuetudine agraria, del territorio di Bassano di Sutri né alle esigenze di quella popolazione;

Considerato che le modificazioni proposte, mentre accrescono l'estensione delle terre destinate a bosco e a pascolo permanente con beneficio dell'industria armentizia locale, vengono incontro al bisogno di terra da coltivare sentito soprattutto dalle nuove famiglie di Bassano di Sutri che non concorsero a precedenti quotizzazioni;

Che pertanto è il caso di approvare le modificazioni relative alla destinazione delle terre comprese nella 2° categoria del piano di massima Veronesi;

Che quanto altro viene proposto nella relazione dell'agr. Manoni per le terre da destinare alla coltura agraria (estensione della unità fondiaria, misura del canone enfiteutico, opere da eseguire ecc.) dovrà formare materia del redigendo piano di ripartizione, si che ogni provvedimento al riguardo va riservato alla opportuna sede;

Visti gli articoli 14 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e 35 del regolamento 26 febbraio 1928, n. 332;

DECRETA

Sono approvate le modificazioni al piano di massima per la destinazione delle terre dell'Università agraria di Bassano di Sutri contenute nella su citata relazione 10 agosto 1931 dell'agr. Paolo Manoni e relative alla destinazione delle terre formanti la 2° categoria, del medesimo piano di massima redatto dal prof. Ernesto Veronesi e approvato con decreto commissariale del 24 dicembre. 1925.

Conseguentemente, fermo restando quanto fu stabilito col detto decreto per le altre terre, la destinazione delle terre comprese nella 2° categoria del piano di massima Veronesi, viene modificata assegnandosi:

A) alla categoria a) dell'art. 11 della legge su citata le seguenti terre tinteggiate in verde e in rosso nella planimetria alligata alla relazione Manoni e cioè: appezzamenti confinanti con altri terreni dell'Ente agrario e dei signori Montenero, Manoni, Vichi, col territorio di Bracciano e di Oriolo Romano, siti ai Voc. Valloni, Valle Petta, Poggio Termine, Cavoni, Pantano, Vadarella,

Pianamanetta, Valle Quaranta, Basso Montevano, distinti in catasto, sezione 2°, nn. 1115, 1116, 1122, 1123, 1124, 1106, 1121, 1120, 1108, 1109 rata, .1098, 1097 rata, 1083 rata, 1082 rata, 1090 rata, 1080 rata, 1078 rata, 1072 rata, 1071 rata, 1112, 1113, 1114,. 1111, 1110, 1169, 1117, 1118. Sezione 3°, nn. 90, 97 rata, 98, 99, 100, 101, 188, 102, 189, 193, 190, 103, .104, 167, 166, 164, 165, 85 rata, 187, 186, 80 rata, 83, 105, 106, 210 rata, 200 rata, 110, 109, 143;

B) alla categoria *b)* dell'art. 11 della legge le seguenti terre tinteggiate in giallo nella planimetria e cioè: appezzamenti confinanti col territorio di Veiano, di Oriolo, di Bracciano, di Capranica di Sutri, coi terreni quotizzati nel 1892 e nel 1926, siti ai voc. Monterosano, Fontegrillo, Pratocasale, Vadarella, Pianamanetta, Pioggio Polveroso, Azzoccati; Filietti, Tazzano, Madonna dei Monti, Cacciano, Cavoni, Montevano, distinti in catasto Sezione 1° coi nn. 826, 825, 829, 824 rata; Sezione 2° coi nn. 1131, 1190 rata, 1083 rata, 1082 rata, 1080 rata, 1078 rata, 1046 rata, 1050, 1051, 1062, 1063, 1167, 1077, 1070, 1073, 1074, 1075, 1076, 1068, 1069, 1072 rata, 1071 rata; Sezione 3° coi nn. 33, 29, 26, 27, 28, 14, 15, 13, 12, 11, 10, 68 rata, 69 rata, 171, 172 rata, 77 rata, 121, 133 rata, 210 rata, 174 rata, 76, 75 rata, 81, 82 rata, 179, 178, 180, 202 rata, 185 rata, 85 rata, 80 rata, 84 rata.

Roma, li 12 novembre 1931—A. X.

Il R. Commissario regionale: **P. BARCELLONA**

Il Segretario: **M. CORSI**